

Proposta n° 15		
Area IV		
Data 23/10/2017		

COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

AREA IV

Originale di Determinazione Dirigenziale

N° <u>480</u> del Reg.	OGGETTO	Annullamento della determina dirigenziale n. 250/2009; revoca della determina dirigenziale n. 251/2009; revoca dell'ordinanza di demolizione n. 131/2009 e ripristino della concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008.
Data <u>23-10-2017</u>		
Parte Riservata all'Area II		NOTE
Bilancio _____		
ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente
 proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Si propone ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 10 del 30.04.1991 la seguente proposta di determina Settoriale, su disposizione del Responsabile dell'Area IV -, avente ad oggetto: *"Annullamento della determina dirigenziale n. 250/2009; revoca della determina dirigenziale n. 251/2009; revoca dell'ordinanza di demolizione n. 131/2009 e ripristino della concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008"*



Premesso che:

- ✓ in data 11/04/2008 con istanza assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 7207, il Sig. Meola Carmelo nato a Palermo il 29/10/1957, codice fiscale MLE CML 57R29 G273P, ed ivi residente in Piazza Principe di Camporeale n. 27, nella qualità di procuratore speciale del Sig. Vassallo Orazio nato a Capaci il 6/04/1949 codice fiscale VSS RZO 49D06-B645L, e residente a Palermo in via Michele Titone n. 14, ha chiesto il rilascio della concessione edilizia per realizzare un fabbricato per civile abitazione in via dei Pini distinto al N.C.T. al foglio di mappa n. 3 particella 476;
- ✓ che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Area IV - Urbanistica (già Gestione del Territorio), in data 14/05/2008 con il n. 603, esprimeva ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 17/94, parere motivato favorevole all'approvazione del progetto;
- ✓ questa Amministrazione con atto n. 29 del 23.10.2008 ha rilasciato al Sig. Vassallo Orazio nato a Capaci il 6.04.1949 e residente a Palermo in via Michele Titone n. 14 nella qualità di proprietario, e al Sig. Meola Carmelo nato a Palermo il 29.10.1957 e ivi residente in Piazza Principe di Camporeale n. 27 il quale agiva ai sensi della richiesta n° 7207 del 11.04.2008 nella qualità di procuratore del citato Vassallo Orazio una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra su area prospiciente la via dei Pini in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n. 3 particella n. 476 ricadenti in zona "C1" del vigente Programma di Fabbricazione in riferimento al progetto redatto dall'Arch. Meola Carmelo iscritto al relativo Ordine della Provincia di Palermo al n. 1945, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24/10/2008 al 8/11/2008 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Palermo in data 13/11/2008 ai nn. 67717/45471;
- ✓ con atto del 23/10/2008 ai rogiti del notaio Guenda La Rosa in Palermo, repertorio n. 12412, il Sig. Vassallo Orazio, sopra generalizzato, ha ceduto gratuitamente al Comune di Capaci un'area pari a mq. 417,00 destinata ad interesse pubblico distinta in catasto al foglio di mappa n. 3 particella n. 2118 ed un'area pari a mq. 139,00 destinata a sede stradale, distinta in catasto al foglio di mappa n. 3 particella 2119;
- ✓ a seguito della direttiva prot. n° 358 del 08/01/2009 il Segretario Comunale richiedeva al Funzionario Responsabile dell'U.T.C. - Urbanistica (già Gestione del Territorio) di riesaminare in autotutela le concessioni edilizie rilasciate dal precedente responsabile dell'area nelle zona "C" in assenza di piano di lottizzazione e durante l'attività di riesame questo ufficio, nel mese di febbraio 2009, rilevava che la concessione edilizia n. 29/2008 era stata rilasciata in zona "C1" del programma di fabbricazione vigente presso il Comune di Capaci in assenza di un piano di lottizzazione convenzionata così invece come previsto dalle norme di attuazione dello stesso;
- ✓ con nota del 27.02.2009 prot. n. 4365 notificata in data 4.03.2009 al Sig. Meola Carmelo, nella qualità di procuratore speciale, e notificata in data 09.03.2009 al Sig. Vassallo Orazio titolare della concessione in parola, veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n 29 del 23.10.2008 con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra su area prospiciente la via dei Pini in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n. 3



particella n. 476 ricadente in zona "C1" del vigente Programma di Fabbricazione in quanto emessa in assenza di un preventivo piano di lottizzazione convenzionato così come richiesto dalle norme del citato Programma di Fabbricazione;

- ✓ con determinazione dirigenziale n° 148 del 27.2.2009 si disponeva la sospensione dell'efficacia della concessione edilizia n. 29 del 23.10.2008 ai sensi dell'art. 21/quer della legge n. 241/1990 al fine di evitare che, medio tempore, l'esecuzione del provvedimento citato potesse produrre ulteriori conseguenze pregiudizievoli;
- ✓ con determina dirigenziale n. 250 del 8/04/2009, veniva notificata nei termini di legge, ai concessionari sopra descritti, l'atto avente per oggetto: *"Annullamento concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008 per la realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini, indicato in catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particella 476 ricadente in zona C/1 del vigente programma di fabbricazione"*;
- ✓ con determina dirigenziale n. 251 del 8/04/2009, veniva notificata nei termini di legge, ai concessionari sopra descritti, l'atto avente per oggetto: *"Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini, indicato in catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particella 476 ricadente in zona C/1 del vigente programma di fabbricazione"*;
- ✓ con successivo atto di citazione, il Comune di Capaci proponeva al Tribunale Civile di Palermo istanza per l'annullamento dell'atto di cessione volontaria delle aree del 23/10/2008 ai rogiti del notaio Guenda La Rosa in Palermo, repertorio n. 12412 registrato a Palermo il 29/10/2008 al n. 9447/1T;
- ✓ il Sig. Meola Carmelo, in seguito all'atto di annullamento della concessione edilizia n. 250/2009 ha presentato osservazioni a firma dell'Avv. Oreste Natoli pervenute al protocollo generale di questo Ente in data 13 marzo 2009 n. 5368, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990, allegando nel contempo perizia giurata extragiudiziaria redatta dall'ing. Marco Gambino iscritto al relativo Ordine della Provincia di Palermo al n. A8036, giurata in data 10/03/2009 davanti al Cancelliere del Tribunale di Palermo avente cron. n. 1384;
- ✓ in data 1 giugno 2009 al protocollo generale di questo Ente è pervenuto dallo studio legale Natoli per conto del Sig. Meola Carmelo sopra generalizzato in proprio e n.q. di legale rappresentante della Edi.M. s.r.l., ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – per l'annullamento previa sospensione della determinazione dirigenziale n. 250/2008 di annullamento della concessione edilizia n. 29/2008, della determina dirigenziale n. 251/2008 di sospensione dei lavori, di tutti gli atti presupposti e consequenziali nonché per il risarcimento dei danni, notificando il suddetto ricorso nei termini di legge;
- ✓ con delibera di Giunta Municipale n. 90 del 11/06/2009 è stato dato incarico allo studio legale Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni, che relazionando, ha trasmesso le memorie depositate in difesa e nell'interesse dell'Ente presso il T.A.R. Sicilia – Palermo;
- ✓ con atto n. 131 del 24 giugno 2009 è stata emessa ordinanza di demolizione delle opere realizzate a seguito della determina dirigenziale di annullamento n. 250/2009 della concessione edilizia n. 29/2008 regolarmente notificata;
- ✓ con istanza da parte del Sig. Meola Carmelo, sopra generalizzato in proprio e n.q. di legale rappresentante della Edi.M. s.r.l. proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – notificando il suddetto ricorso nei termini

di legge, con istanza di sospensione (mediante decreto Presidenziale inaudita altera parte) pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 21/07/2009 n. 14262;

- ✓ con istanza da parte del Sig. Vassallo Orazio, sopra generalizzato proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – notificando il suddetto ricorso nei termini di legge pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 27/07/2009 n. 14637;
- ✓ il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato l'Ordinanza n. 676/2009 depositata in Segreteria l'8/07/2009, sul ricorso n. 1087/2009 proposto da Meola Carmelo in proprio e n.q. con cui viene respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia delle determinate dirigenziali n. 250/2009, n. 251/2009 e tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- ✓ il tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato l'Ordinanza n. 858/2009, del 9/09/2009 sul ricorso n. 1396/2009 proposto da Meola Carmelo in proprio e n.q. per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 131 del 24/06/2009 e tutti gli atti presupposti e consequenziali con la quale viene respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati richiamando le ragioni poste alla base dell'ordinanza n. 676/2009;
- ✓ con istanza da parte del Sig. Meola Carmelo, sopra generalizzato in proprio e n.q. di legale rappresentante della Edi.M. s.r.l. proponeva ricorso in appello presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con istanza di sospensione (mediante decreto Presidenziale inaudita altera parte) notificato al Comune di Capaci in data 21/09/2009 n. 18919 avente per oggetto la riforma dell'ordinanza n. 858/2009 emessa dal T.A.R. Sicilia nel giudizio n. 1396/2009 con la quale è stata rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato (ordinanza di demolizione n. 131 del 24/06/2009);
- ✓ con istanza da parte del Sig. Vassallo Orazio, sopra generalizzato proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – atto di costituzione in giudizio a seguito di opposizione a ricorso straordinario - , notificando il suddetto ricorso nei termini di legge pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 16/11/2009 n. 22603 per l'annullamento delle determinate dirigenziali n. 250/2009, n. 251/2009 dell'ordinanza di demolizione n. 131 del 24/06/2009 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- ✓ il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 23/09/2009 ha emesso il decreto n. 978/D. Pres. sul ricorso n. 1245/2009 per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 858/2009 riguardante l'ordinanza di demolizione del Comune di Capaci n. 131 del 24/06/2009, con il quale ha respinto l'istanza per la riforma dell'ordinanza del T.A.R. n. 858/2009;
- ✓ il Consiglio di Giustizia Amministrativa in data 15/10/2009 ha pronunciato l'ordinanza n. 1085/2009 sul ricorso n. 1245/2009 per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 858/2009 concernente l'ingiunzione di demolizione delle opere edili emessa dal Comune di Capaci n. 131 del 26/06/2009 con il quale ha accolto l'appello e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
- ✓ con determina Sindacale n. 27 del 20/07/2009 è stato incaricato il Prof. Giuseppe Gangemi esperto in materia urbanistica per fornire un parere anche nel merito delle concessioni edilizie revocate dal precedente Funzionario Responsabile dell'area Urbanistica (già Gestione del Territorio), revoche che hanno generato numerose contenzioni;

- ✓ in data 10/12/2009 protocollo n. 24861, il Prof. G. Gangemi ha trasmesso la prevista relazione formulando tra l'altro il parere sul mero presupposto della mancanza del piano di lottizzazione, che ha generato l'attivazione di numerosi procedimenti di revoche degli atti concessori;

Considerato che:

- ✓ A seguito di esplicita richiesta da parte del Sig. Meola Carmelo, di riattivazione della concessione edilizia n. 29/2008, con istanza prot. n. 25077 del 15/12/2011, il Responsabile dell'Area IV – Urbanistica -, ha formulato le proprie osservazioni, con nota prot. n. 249 del 5/01/2012, con le quali sostanzialmente, ha riscontrato che : *l'originaria particella n. 476 (ora 2117 e 2118) risultava all'epoca del rilascio della C.E. n. 29/2008 interclusa in quanto le particelle attestanti detto lotto erano "impegnate" dal punto di vista urbanistico; relativamente alla distanza tra pareti finestrate si rileva che la distanza dal corpo principale destinata ad abitazione risulta essere poco più di m. 10,00 mentre risulta inferiore dai corpi tecnici destinati a deposito attrezzi;*
- ✓ in riscontro alla nota pervenuta via fax in data 4/12/2012 dallo Studio Pensabene Lioni, legale dell'Ente nell'ambito del ricorso al T.A.R. Sicilia R.G. n. 1087/2009, il Responsabile dell'Area IV – Urbanistica -, ha ribadito con nota prot. n. 25243 del 10/12/2012, che la condizione urbanistica del lotto oggetto della C.E. n. 29/2008 risulta intercluso;
- ✓ con istanza da parte del Sig. Vassallo Orazio, sopra generalizzato proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – ricorso per intervento nel giudizio già pendente- , notificando il suddetto ricorso nei termini di legge pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 25/01/2012 n. 1950 per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 250/2009, n. 251/2009 dell'ordinanza di demolizione n. 131 del 24/06/2009 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- ✓ il T.A.R. Sicilia ha pronunciato ordinanza n. 2435/2012 del 13/11/2012 con la quale ha disposto gli incumbenti istruttori nei termini indicati nell'ordinanza stessa, fissando la trattazione nell'udienza pubblica del giorno 8/10/2012 sospendendo ogni pronuncia in rito, nel merito e nelle spese;

Dato atto che il T.A.R. Sicilia in data 5/11/2013 ha pronunciato la sentenza n. 2045/2013 – R.G. n. 1087 che in sintesi recita : “ può passarsi all'esame del ricorso. Esso è fondato sotto l'assorbente e dedotto profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti e per inadeguata ponderazione degli interessi pubblici e privato. E' noto che "compito primario della pianificazione urbanistica è quello di coordinare armonicamente l'attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale. A tal riguardo, vale poi aggiungere che le opere di urbanizzazione primaria sono elencate dall'art. 4 della L. n. 847/1964 e comprendono spazi di sosta o di parcheggio, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, strade residenziali nonché idonee fognature. Con riferimento alla fattispecie del cd. lotto intercluso o di altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata – attraverso la completa realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – si è pertanto formato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è pacifico che lo strumento urbanistico esecutivo non può considerarsi più necessario e non può pertanto, essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di rilascio del titolo. La concessione edilizia può infatti essere rilasciata in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore quando in sede istruttoria l'Amministrazione abbia accertato che il lotto del richiedente è l'unico a non essere stato ancora edificato (essendovi già stata cioè una pressoché completa edificazione dell'area, come nell'ipotesi del lotto residuale ed intercluso) e si trova in una zona che, oltre che integralmente

interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione. Si può, pertanto, prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme di piano in casi eccezionali in cui nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall'attuazione della lottizzazione stessa, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (Consiglio di Stato, sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5450 – Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6229)". Nel caso di specie deve ritenersi – alla luce della perizia giurata versata in atti, dei riscontri fotografici ad essa allegati e di quanto, per altro, attestato dal Comune medesimo, da ultimo, con nota del 5 gennaio 2012, pure prodotta agli atti – che l'immobile in questione presenti le caratteristiche del lotto intercluso, essendo circondato da altri immobili in area completamente edificata anche le zone adibite a parcheggio e a verde attrezzato sono presenti nella zona (entro 500 m. dall'immobile de quo), come risulta dalla non contestata perizia di parte prodotta agli atti e come emerge dalla verifica tecnica compiuta nel corso di un giudizio (quello iscritto al r.g. n. 1157/2009) relativo ad altro analogo immobile insistente sulla medesima area e interessata da analoga problematica (esistenza o meno del lotto intercluso e delle opere di urbanizzazione). Si consideri, peraltro, che tra il Comune e la parte ricorrente è stato stipulato apposito atto di cessione accessiva alla convenzione proprio al fine di consentire la realizzazione di un'area da adibire a verde pubblico e parcheggi. Quando alle asserite irregolarità di natura tecnica, relative alle distanze dei balconi e da un manufatto abusivo e all'eccesso di cubatura, il provvedimento si appalesa gravemente carente in punto di motivazione dell'interesse pubblico "ulteriore" (distinto da quello "semplice" al mero ripristino della legalità violata), astrattamente legittimante la revoca di un titolo edilizio già concesso e le cui opere sono state ampiamente iniziate (specie alla luce delle osservazioni contenute nella perizia tecnica di parte prodotta agli atti e del rilievo su tali questioni l'Amministrazione non ha formato un contraddittorio procedimentale);

Preso atto, della sentenza iscritta al n. 4795/2010 del 20 giugno 2014 del registro affari contenziosi civili avente per oggetto annullamento atto di cessione volontaria, con la quale il Tribunale di Palermo – sezione civile - ha rigettato le domande proposte dal Comune di Capaci con l'atto di citazione notificato in data 16/03/2010 e successive, condannando lo stesso al pagamento delle spese del giudizio.

Preso atto, altresì della verifica tecnica compiuta nel corso di un giudizio (quello iscritto al R.G. n. 1157/2009) relativo ad altro immobile insistente nella medesima area e interessata da analoga problematica, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 01/08/2011 prot. n. 15173, e che a seguito delle risultanze e della lunga e complessa attività istruttoria svolta dal verificatore, e il probabile esito negativo del giudizio poteva comportare grave danno economico dell'Ente, il responsabile dell'Area pro tempore ha condiviso le considerazioni di natura tecnica formulate dal verificatore provvedendo ad emettere determina dirigenziale n. 660 del 20/11/2011 avente per oggetto: "Annullamento della determina dirigenziale n. 279 del 10/04/2009 e ripristino della concessione edilizia n. 23 del 7/10/2008";

Ritenuto che:

- ✓ l'orientamento della giurisprudenza amministrativa prevede che le concessioni edilizie possono essere rilasciate anche in mancanza di piano di lottizzazione in zona "C", qualora sussistono le condizioni di eccezionalità previste dalla normativa di settore sopra citata;
- ✓ sussistono le condizioni affinché questa Amministrazione possa subire un danno patrimoniale ed economico ingente derivante dalla mancata esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2045/2013 in favore del ricorrente dallo stesso istaurato.



sussistono i presupposti affinché il Comune adotti, nell'esercizio dei poteri di autotutela, il provvedimento di annullamento della determina n. 250 del 2009 con conseguente rilascio della voltura della concessione edilizia a favore della ditta Edim s.r.l. di Meola Carmelo;

come evidenziato e sottolineato in sentenza le condizioni di eccezionalità esistono in quanto nel comprensorio interessato sussiste una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall'attuazione della lottizzazione stessa e tra l'altro, la parte ricorrente ha stipulato apposito atto di cessione accessivo alla convenzione al fine di consentire la realizzazione di un'area da adibire a verde pubblico e parcheggi;

Vista la nota prot. n. 10465 del 5/06/2014 con la quale questa Area IV ha chiesto all'Ufficio Affari Legali e all'A.C. se è intendimento proseguire l'attività in giudizio presso il CGA;

Preso atto della nota prot. n. 12751 del 7/07/2014 con la quale il Sig. Meola Carmelo, invita l'A.C. a riattivare, in esecuzione del giudicato, la concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008, in quanto rappresenta che nessuna delle parti ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2045/2013;

Vista la nota prot. n. 13354 del 16/07/2014 con la quale questa Area IV ha nuovamente rappresentato all'A.C., in evasione alla nota del Sig. Mela Carmelo prot. n. 12751/2014, che in assenza di direttive in merito questo Ufficio provvederà ad avviare le procedure e gli adempimenti necessari per consentire la riattivazione del provvedimento concessorio;

Preso atto della nota prot. n. 15946 del 3/09/2014, da parte del Sindaco con la quale rappresenta che *"nessuna altra attività giudiziaria può essere seguita stante che la sentenza del Tar Sicilia n. 2045/2013 depositata in cancelleria il 5/11/2013 è passata in giudicato essendo trascorso il termine semestrale per l'eventuale impugnativa"*;

Considerato il preminente interesse pubblico, patrimoniale, finanziario ed economico dell'ente

Ritenuto che, alla luce della sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2045/2013, e per le motivazioni di cui sopra, necessita annullare la determina dirigenziale n. 250/2009 dell'Area IV – Urbanistica (già Gestione del Territorio) e conseguentemente disporre la riviviscenza e riattivazione della concessione edilizia 29 del 23.10.2008;

Preso atto della comunicazione di formazione del silenzio assenso trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA., port. N. 5953/S15.4 del 4/10/2017, acquisita agli atti di questo Ente in data 18/10/2017 al n. 20872;

Vista la legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Vista la legge n. 847 del 29/09/1964 e la legge n. 38 del 28/02/1990;

Visti i decreti ministeriale n. 1404 e 1444 del 1968;

Vista la legge n. 865 del 22/10/1971;

Vista la legge n. 10 del 28 gennaio 1977;

Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;

Vista la Circolare dell'A.R.T.A. n. 2 del 3.02.1979;

Vista la legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;

Vista la legge n. 122/1989 (cosiddetta legge Tognoli);

Vista la legge n. 241 del 1990 come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15;

Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e succ. mod. ed integr.;

Viste le leggi n. 142/1999 e n. 127/1997;

Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 16 del 10 agosto 2016 e ss.mm.ii.

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

PROPONE DI DETERMINARE

- ✓ Dare atto di quanto sopra descritto in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportato.
- ✓ Annullare la determina dirigenziale n. 250 del 8/04/2009, dell'Area IV – Urbanistica (già gestione del Territorio) avente per oggetto : *“Annullamento concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008 per la realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini, indicato in catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particella 476 ricadente in zona C/1 del vigente programma di fabbricazione”* e conseguente disporre la riattivazione e reviviscenza della concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008 con contestuale coincidenza dell'inizio lavori;
- ✓ Revocare la determina dirigenziale n. 251 del /04/2009, dell'Area IV – Urbanistica (già gestione del Territorio) avente per oggetto : *“Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini, indicato in catasto terreni al foglio di mappa n. 3 particella 476 ricadente in zona C/1 del vigente programma di fabbricazione”*;
- ✓ Revocare l'ordinanza di demolizione n. 131 del 24/06/2009 regolarmente notificata;
- ✓ Accogliere l'istanza di voltura della predetta concessione edilizia in favore della Società “EDI.M.s.r.l.” con sede in Palermo in via F.sco Paolo Di Blasi n. 1, partita IVA 05711620822, attuale proprietario, come sopra generalizzato “per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in via dei Pini, oggi via Monsignor GiovanBattista Vassallo, su area distinta in catasto al foglio di mappa n. 3 particella n. 2117 (ex n. 476);
- ✓ Di notificare ai legali delle parti dei giudizi civili e amministrativi il presente provvedimento ed inoltre di notificarlo al Comando della Polizia Municipale, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri per opportuna conoscenza, al Sindaco, al Segretario Generale dell'Ente e al Nucleo di valutazione;
- ✓ Di disporre con il presente atto, la cancellazione dell'eventuale annotazione generata dalla determina dirigenziale n. 250 del 8/04/2008 nei registri immobiliari a cura dell'ente ed in subordine della ditta concessionaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi della L. 6/12/1971, n. 1034 e succ. mod. ed integr., o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso, da parte di chiunque ne abbia interesse.

Dalla Residenza Municipale, li 23/10/2017

Il Responsabile dell'Area IV
Dott. P. Modica



IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. P. Modica)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. P. Modica)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. ____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)